



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARI

Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

PER CONSULTARE IL TESTO COMPLETO DELLA PRESENTE ORDINANZA E IL DECALOGO
CON LE PRINCIPALI PRESCRIZIONI È POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO
SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Il Capo del Circondario marittimo di Bari, sottoscritto:

- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA:** la nota Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTA:** la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;



‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

- VISTO:** il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTO:** il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO:** il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario Marittimo di Bari sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- VISTI:** la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l'articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC “Regole dell'Aria” del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;
- VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- TENUTO CONTO:** dell'esito della riunione di coordinamento in data 27.03.2023 con i rappresentanti della Capitaneria di porto, della Regione Puglia ed i comuni costieri;
- TENUTO CONTO:** dell'esito della riunione istruttoria a carattere consultivo svoltasi in data 05.04.2023 presso la Capitaneria di Porto di Bari con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'utenza balneare;
- VISTO:** il Dispaccio n.26421 in data 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo



lungo il litorale del Circondario Marittimo di Bari, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bari e Mola di Bari;

RITENUTO OPPORTUNO: modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;

RITENUTO: necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

VISTA: l'Ordinanza regionale datata 11.05.2023 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 168 del 11.05.2023, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

VISTA: la propria Ordinanza n. 50 in data 16 maggio 2017 con la quale viene approvato il "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Bari";

VISTA l'Ordinanza n. 47 in data 26 aprile 2018 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Bari, che comprende i litorali dei Comuni di Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Bari compreso tra i Comuni di Giovinazzo escluso e Polignano a Mare escluso.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Puglia.
3. Al provvedimento di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e dei Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione.



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

4. I titolari di strutture balneari e/o attività simili ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

È fatto, pertanto, obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività simili ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2

Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni

1. Nei giorni e negli orari determinati dall'Ordinanza della Regione Puglia, le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.

2. I titolari delle strutture balneari e/o attività simili per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare (e di rimuovere al termine del periodo di cui al comma 1) per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività simili devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico delle civiche Amministrazioni Comunali costiere per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO”

3. I concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto *“limite acque sicure”*).

4. Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non



“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

superiori a metri 15 (quindici), le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 (tre)**).

Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza della prevista cartellonistica monitoria e fino al completo ripristino della stessa, ovvero in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 i Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e le Amministrazioni Comunali rivierasche, ciascuno per i tratti di spiaggia di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) – NON SEGNALATO

Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

5. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**. Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
6. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
 - navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo “*freewheeling*”, windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, surf a remi (detti *SUP – stand up paddle*), pedalò e simili;
 - caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio e per i mezzi di soccorso o di polizia e quelli destinati alla lotta antincendio;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità.
7. Sono esclusi dai divieti di cui al precedente comma le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO” ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le



‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

8. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

Articolo 3 **Zone di mare vietate alla balneazione**

1. È vietata la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione/in corso di sistemazione;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;
- per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
- sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
- nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
- nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
- nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.

2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere simili (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 4 **Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi**

1. L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela nella zona di mare riservata alla balneazione come definita nell'art. 2, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda all'Ordinanza n. 50 in data 16 maggio 2017 ("Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Bari"). Si rammenta che all'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

3. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
4. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

Articolo 5

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.

1. I Titolari delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia - dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre - devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli.
2. Qualora una struttura balneare intendesse operare anche nel periodo compreso fra il 1° Maggio e il primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre (periodo indicato al secondo comma dell'art. 6 della richiamata Ordinanza balneare della Regione Puglia) dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi. Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza,posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.
3. Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono,



“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

tempestivamente, provvedere ad informare la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.

I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo comma 4 del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

4. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:

- almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare e/o multipli**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.
- una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti e dotata di:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - un fischiello professionale;
 - una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca, rossa e gialla;
 - un megafono;
 - due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

- un'unità a remi idonea al servizio salvataggio tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.

5. In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, è consentito l'impiego di una tavola tipo "**S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue**". Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria
- essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" o "**RESCUE**", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

6. Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
- la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in mare, conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di



massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;

- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.

Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 6 **Piani collettivi di salvataggio**

1. Fermo restando quanto disciplinato e previsto al precedente articolo, qualora due o più stabilimenti balneari attigui aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, i titolari/gestori degli stessi hanno facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad uno stabilimento, vi siano tratti di spiaggia liberi, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **“Piano collettivo”** sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce.
3. Il **“Piano collettivo”** dovrà riportare l'indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico dello stabilimento balneare, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare.



“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **“Numero Blu”** gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

4. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Bari entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "**Piano collettivo**" pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
5. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività simili siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 7

Ulteriori disposizioni per gli stabilimenti balneari

1. Le strutture balneari e/o attività simili devono essere dotati di:
 - tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA BIANCA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;
 - **BANDIERA ROSSA**: indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o la temporanea assenza per cause di forza maggiore dell'assistente bagnanti. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;
 - **BANDIERA GIALLA**: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
 - presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 - idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nell'ordinanza balneare 2023 emanata dalla Regione Puglia.
Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili provvisti



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

2. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi Concessionari/Titolari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.
4. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la **check list** in "**Allegato 1**" alla presente Ordinanza. Predetta check list dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Articolo 8

Obblighi per l'assistente bagnante

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Inoltre, deve:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 - tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo alla compilazione della scheda in "**Allegato 2**";
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
 - portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "**Numero Blu**" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

- intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al precedente articolo 6), conservato nelle strutture balneari;
- mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

Articolo 9 Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'**ordinanza n°50 del 16 maggio 2017** della Capitaneria di Porto di Bari: "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Bari", consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari.
2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con **ordinanza n°47 del 26 aprile 2018** della Capitaneria di Porto di Bari: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.
3. Si rammenta inoltre che i titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Attesa l'importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti. Gli stessi hanno inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 52/2022, deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio (l'annesso decalogo,



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

riportante le principali disposizioni, rappresenta esclusivamente un mezzo di consultazione non sostitutivo dell'affissione della presente ordinanza).

2. La pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Bari e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/bari.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Bari, lì 11.05.2023

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Vincenzo LEONE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
--



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

Ordinanza n. 47/2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Bari
“Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”

...omissis...

Articolo 1
(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Bari, che si estende dal territorio del Comune di Bari al Comune di Monopoli incluso, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere**, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), **nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

Articolo 2
(Istituzione della fascia di rispetto)

L’attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3
(Corridoi di lancio/atterraggio)

L’attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell’Art. 1, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4
(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all’articoli 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 metri (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all’Albo di questo Ufficio.
 2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
 3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l’affissione all’Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l’inclusione nel sito internet istituzionale www.bari.guardiacostiera.gov.it alla sezione “Ordinanze”, ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
 4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.
 5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.
-

...omissis...



‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI⁽¹⁾	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
<p>LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.</p>	
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	080 5281511
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	080 9303105
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	080 4741573
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI BARI	080 5491331
POLIZIA LOCALE DI MONOPOLI	080 937 3014
POLIZIA LOCALE DI MOLA DI BARI	080 4738214 - 080 4732428 - 080-4732464
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO BARI	080 5591111
OSPEDALE PEDIATRICO “GIOVANNI XXIII” BARI	080 5591111
OSPEDALE DI VENERE BARI CARBONARA	080 5015111
OSPEDALE “SAN PAOLO” BARI	080 5843111
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO MOLA DI BARI	080 4717706
OSPEDALE “SAN GIACOMO” MONOPOLI	080 4149111
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE “SAN PAOLO”	080 5843480 – 080 5843481 080 5843483
CAMERA IPERBARICA	0831 5931
STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
XI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	Canale 16 Luni. Dom. dalle 08.00 alle 20.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00



‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA BALNEARE

(RIPORTANTE LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARI N. /2023)

1. Le zone di mare riservate alla balneazione si estendono fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, segnalate da appositi gavitelli di colore rosso o arancione. **La balneazione oltre tale limite deve essere opportunamente segnalata** con una cima collegata al segnale da sub (art. 2, punti 1 e 6).
2. Il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto "limite acque sicure") viene segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco (art. 2, punti 3 e 4).
3. **Ogni stabilimento è tenuto a garantire il servizio di salvamento con una postazione presidiata da assistente bagnanti abilitato e munita delle dotazioni elencate all'art. 5, punto 4.**
4. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
 - navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese natanti a remi (l'elenco integrale delle unità è indicato all'art.2, punto 7);
 - caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi).
5. È consentito l'esercizio dell'attività da pesca **solo** per quella con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità (art.2, punto 7).
6. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa (art.2, punto 7).
7. Bisogna inoltre prestare attenzione quando esposta la **BANDIERA ROSSA**, in quanto indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o la temporanea assenza per cause di forza maggiore dell'assistente bagnanti. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio. La **BANDIERA GIALLA invece** indica l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento (art. 3, punto 2).
8. Per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile occorre contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530 (art. 9, punto 3).
9. È vietata la balneazione nei corridoi di lancio dove è consentito unicamente l'attraversamento delle unità a motore e/o a vela (art. 4, punto 1).
10. Le attività vietate sul demanio marittimo sono espressamente elencate nell'ordinanza balneare 2023 della Regione Puglia (vedasi art. 4).



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI
GUARDIA COSTIERA

70122 BARI (BA) Corso Antonio De Tullio n. 1

Tel. 080.5281511 - Fax 080.5211726 - e-mail: cpbari@mit.gov.it P.E.C.: dm.bari@pec.mit.gov.it

"CHECK LIST" CONTROLLI BALNEAZIONE"

N° _____ DEL _____

MILITARI INTERVENUTI _____

STABILIMENTO BALNEARE _____

LOCALITA' _____

DESCRIZIONE CONTROLLO		VIOLAZIONE	PUNITIVO	REGOLARE?	
1	Esposizione dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n° 34/2023 in luogo ben visibile della struttura balneare	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art 9	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO
2	Presenza della licenza di concessione in corso di validità	Art. 36 C.N.	Artt.54 e 1161 del C.N. (penale - CNR)	SI	NO
3	Regolare presenza di documentazione in caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione	Art. 45 bis C.N.	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	AFFID SI	AFFID NO
				DOC. SI	DOC. NO
4	Esposizione, presso il pennone ed all'ingresso dello stabilimento di un cartello con i significati delle bandiere di segnalazione anche in lingua straniera	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 7 com. 1	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO
5	Esposizione, in modo ed in un luogo ben visibile, di una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso				
6	Gavitelli di colore rosso/arancione , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro e ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse oppure di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 2 com. 2	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO
7	Presenza dei suddetti gavitelli anche nelle zone di mare antistanti le spiagge pubbliche attrezzate oppure presenza di apposita segnaletica , redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO"	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 2 com. 2	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO
8	Corridoi di lancio per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti (<i>larghezza minima di 10 mt. - gavitelli gialli/arancione distanziati collegati con sagola tarozzata ad intervalli di 20 mt - bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione, dicitura su detti gavitelli "riservato al transito natanti e imbarcazioni - divieto di balneazione"</i>)	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO



DESCRIZIONE CONTROLLO		VIOLAZIONE	PUNITIVO	REGOLARE?	
9	Galleggianti di colore bianco , in numero non inferiore a 3 (tre), collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici) , le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,30 mt.)	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 2 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO
10	In caso di mancanza dei suddetti galleggianti di colore bianco, deve essere presente apposita segnaletica , redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) - NON SEGNALATO"	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 2 com. 5	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032)	SI	NO
11	Un'unità a remi idonea e destinata esclusivamente al servizio salvataggio (tipo moscone o pattino) posizionato in prossimità della postazione di salvataggio (e della battigia) con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• colorato in rosso;• recante la scritta "SALVATAGGIO" su entrambe i lati;• completo di scalmiere;• remi;• un mezzo marinaio o gaffa;• ancora;• salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 5 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)	SI	NO
12	Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione con relativa esposizione della bandiera.	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 5 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (****)	SI	NO
13	Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 metri e/o multipli di fronte mare, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore a metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 5 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (****)	SI	NO
14	Ad ogni postazione adibita al salvataggio dovrà essere disponibile la seguente dotazione: <ul style="list-style-type: none">• un binocolo• un paio di pinne• un fischietto• una maschera subacquea• le relative bandiere• un megafono	Ord. C.P. Bari n. ___/2023 Art. 5 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)	SI	NO
15	L' Assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 8	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)	SI	NO
16	L' Assistente bagnanti deve essere abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 8	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (****)	SI	NO
17	L' Assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO"	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 8	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (****)	SI	NO
18	Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 5 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (****)	SI	NO
19	Posizionamento sulla battigia, ed in prossimità della postazione di salvataggio, 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 5 com. 4	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (****)	SI	NO



	essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch). Tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;				
20	L'Assistente bagnanti deve stazionare, durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio.	Ord. C.P. Bari n. 34/2023 Art. 8	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)	SI	NO

DESCRIZIONE CONTROLLO		VIOLAZIONE	PUNITIVO	REGOLARE?	
20	Ombrelloni posti con distanza metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 6, CAPO B, punto 6	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)	SI	NO
21	Esposizione dell'abaco delle informazioni al cittadino (cartello norma etica)	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 6, CAPO D, punto 1	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)		
22	Obbligo di esposizione <u>all'ingresso</u> degli stabilimenti balneari di copia dell'ordinanza "balneare" della Regione Puglia.(70X100)	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 7, punto 1 e 2	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)		
23	Predisposizione di idonei percorsi per soggetti diversamente abili	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 6, CAPO B, punto 2	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)		
24	Presenza presso lo stabilimento balneare di apposita segnaletica identificatrice dei servizi igienici per disabili	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 6, CAPO C, punto 3	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)		
25	Obbligo di detenzione presso lo stabilimento balneare di apposita sedia per il trasporto e l'accesso al mare di soggetti diversamente abili	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 6, CAPO B, punto 3	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)		
26	Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito - libera da ombrelloni, sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi di soccorso)	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 4, lettera l	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)		
27	1.Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili: a) I dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità Marittima. In particolare, si richiamano le dotazioni di primo soccorso che devono essere presenti, pronte per l'uso, presso ogni stabilimento balneare, costituite almeno da: <ul style="list-style-type: none">• n°1 pallone AMBU e n° 1 pallone AMBU pediatrico con maschere e reservoir;• n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, due bombole di ossigeno normobarico da litri tre con valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento;• saturimetro;• <i>pocket-mask</i> per respirazione bocca - naso - bocca;• n°1 barella;• n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e	Ord. Balneare Reg. 2023 Art. 6, CAPO C, punto 1, lettera c	Art. 1164 C.N. 1° comma (da € 1032 a € 3096 - Mis. ridotta € 1032) (***)	SI	NO



	<p>2 al D.M. 15.07.2003, n° 388;</p> <ul style="list-style-type: none">• un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.			
--	---	--	--	--

1) IN CASO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA relativa a norme contenute nell'ordinanza della Capitaneria di Porto: Redigere **verbale di accertamento e contestazione** utilizzando il **blocchetto** dei verbali (Nucleo Mare Sicuro) contenuto nell'apposita valigetta e seguire la numerazione riportata in alto a dx. Unitamente al processo verbale dovrà essere rilasciato **modello F23 (50% ERARIO – 50% INPS)**. Nelle avvertenze indicare che gli eventuali scritti difensivi dovranno essere presentati al **Comandante del Porto di Bari**.

2) IN CASO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA relativa a norme contenute nell'ordinanza balneare regionale: Redigere **verbale di accertamento e contestazione** utilizzando gli **appositi stampati in bianco (non il blocchetto)** da prodursi in numero **3 COPIE** (contenuti nel raccoglitore ad anelli azzurro). Nel riquadro **"MODALITA' DI PAGAMENTO"** barrare la dicitura: *a mezzo di bollettino postale sul C.C.P. 712703*. Nel riquadro **"AVVERTENZE"** barrare la dicitura: **REGIONE PUGLIA- Servizio Contenzioso**.

- (*) La legge regionale n.29 del 05/09/1994 all'art.4, comma 4, prevede che gli stabilimenti balneari depositino, all'Azienda di Promozione Turistica territoriale, comunicazione delle tariffe per l'anno successivo entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno precedente. In caso di omissione l'art.9 della legge 29/94 prevede la sanzione pecuniaria di € 1.032,00. La competenza è regionale ed è regolata ex legge 689/81. I proventi sono devoluti alla Regione (art. 11, comma 2, Legge Regionale 29/94).
- (**) La legge 104 del 05/02/1992 (art.23, comma 3) prevede, che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinate alla visitabilità degli impianti da parte dei soggetti diversamente abili (pedane - accessi - percorsi - servizi igienici). In caso di omissione l'art.23, comma 5 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. La competenza è regionale ed è regolata ex legge 689/81. I proventi sono devoluti alla Regione.
- (***) Qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente, il percorso da seguire è il seguente:
elevazione del verbale di contestazione per la violazione di cui all'art. 1164 Cod. Nav. ex L. 689/81;
elevazione di "verbale di contestazione e diffida" nei confronti del concessionario, con azioni conseguenti:
adottare le più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l'apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile;
eliminare la predetta irregolarità prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo;
informare questo Organo di polizia dell'avvenuta regolarizzazione.
denuncia a norma dell'art. 650 c.p. nei confronti del concessionario, in caso di non ottemperanza alla suddetta diffida (la verifica della diffida è a cura della squadra "Mare Sicuro" del giorno successivo sulla base dell'apposito registro custodito dall'ufficiale di ispezione in sala operativa.

**LA PARTE
(APPORRE TIMBRO)**

GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G.

Alla **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di BARI**TEL. **0805281511**e-mail: dm.bari@pec.mit.gov.it**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	<hr/> <hr/> <hr/>
LUOGO DELL'EVENTO:	<input type="checkbox"/> Struttura Balnerare <input type="checkbox"/> Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco Mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata <input type="checkbox"/> Bandiera bianca issata <input type="checkbox"/> Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____

	DATA E LUOGO DI NASCITA _____ RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
--	--

TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE

<input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) <input type="checkbox"/> ALTRO _____ _____
--	---

ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare _____)
--	---

ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____

NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO	_____ _____ _____
--	-------------------------

Data _____

FIRMA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BARI
 Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726
 e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA N° 34/2023 - "SICUREZZA BALNEARE"

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BARI E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
 VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 VISTA la legge regionale 10 aprile 2015 n. 17 recante "Disciplina della tutela e dell'uso delle coste";
 VISTA la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24 maggio 2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
 VISTA la nota Circolare prot. n. 820224681 in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 VISTA il dp. prot. n. 31678 del 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
 VISTA la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
 VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di localizzazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime interne";
 VISTO il dp. prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
 VISTO il dp. n. M_TRA 040701 del 03 maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività marittime";
 CONSIDERATO che i litorali del Circondario Marittimo di Bari sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare ricche di alghe e boscose; unitamente ai tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive sia su propria privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
 VISTI la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l'articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC "Regole dell'Avia" del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli aerei privati VNC.

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 TENUTO CONTO dell'esito della riunione di coordinamento in data 27.03.2023 con i rappresentanti della Capitaneria di porto, della Regione Puglia ed i Comuni costieri;
 TENUTO CONTO dell'esito della riunione istruttoria a carattere consultivo svoltasi in data 05.04.2023 presso la Capitaneria di Porto di Bari con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'utenza balneare;
 VISTO il Dispaccio prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
 RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Monopoli, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Polignano a Mare e Monopoli;
 RITENUTO OPPORTUNO modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturite dall'esperienza specifica nel settore;
 RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
 VISTI gli articoli 17, 26, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;
 VISTA l'Ordinanza Regionale in data 26 aprile 2022 della Regione Puglia emanata con atto dirigenziale n.294 del 26 aprile 2022 per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli speciali acque adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
 VISTA la presente Ordinanza n. 50 in data 16 maggio 2017 con la quale viene approvato il "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Bari";
 VISTO l'Ordinanza n. 47 in data 26 aprile 2018 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Bari, che comprende i litorali dei Comuni di Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli;

ORDINA

Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.

- ARTICOLO 1**
(Disposizioni generali)
- La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Bari compreso tra i Comuni di Giovinazzo escluso e Polignano a Mare escluso.
 - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Puglia.
 - Al provvedimento di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e dei Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione.
 - I titolari di strutture balneari e/o attività similari ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in italiano ed in almeno altre tre lingue (francese, spagnolo e tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'essatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

- ARTICOLO 2**
(Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni)
- Nei giorni e negli orari determinati dall'Ordinanza della Regione Puglia, le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche Ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli speciali acque ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
 - I titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni riverisache per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare (e di rimuovere al termine del periodo di cui al comma 1) per tutto il fronte mare di competenza, apposti gavittelli di colore rosso o arancione saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di 20 metri (venti) uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavittelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità od anche l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività similari devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico delle civiche Amministrazioni Comunali costiere per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

Nel caso in cui le citate Amministrazioni Comunali non provvedano alla delimitazione con gavittelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO"

- I concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assenti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni riverischi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite oltre il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto "limite acque sicure").

- ARTICOLO 3**
(Zone di mare vietate alla balneazione)
- È vietata la balneazione:
 - nei porti;
 - nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - entro metri 100 dalle scogliere frangiflutti in costruzione/in corso di sistemazione;
 - fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di metri 200;
 - per un raggio di metri 200 dalle navi alla fonda in rada;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
 - in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità Comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità Marittima.

ATTENZIONE
"LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1-30) NON SEGNALATO"

Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

- Attesa la tutela propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre). Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
- Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:
 - navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), pedalo e simili;
 - caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio e per i mezzi di soccorso o di polizia e quelli destinati alla lotta antincendio;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità.
- Sono esclusi dai divieti di cui al precedente comma le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
- Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 4
(Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi)

- L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela nella zona di mare riservata alla balneazione come definita nell'art. 2, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.
- Con riguardo all'ubicazione della postazione, l'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nella spiaggia libera nell'ambito del Circondario Marittimo di Bari", si rammenta che all'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"

- All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed eccessive molestie per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
- I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali riverisache.

ARTICOLO 5
(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.)

- I Titolari delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia - dal sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre - devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli.
- Qualora una struttura balneare intendesse operare anche nel periodo compreso fra il 1° Maggio e il primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre (periodo indicato al secondo comma dell'art. 6 della richiamata Ordinanza balneare della Regione Puglia) dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi. Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.

- Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
 - I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.
 Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo comma 4 del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendenti dalla presente ordinanza, ha facoltà di radorcared le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

ARTICOLO 5
(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.)

- I Titolari delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia - dal sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre - devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli.
- Qualora una struttura balneare intendesse operare anche nel periodo compreso fra il 1° Maggio e il primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre (periodo indicato al secondo comma dell'art. 6 della richiamata Ordinanza balneare della Regione Puglia) dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi. Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.

- Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
 - I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.
 Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo comma 4 del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendenti dalla presente ordinanza, ha facoltà di radorcared le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

ARTICOLO 5
(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.)

- I Titolari delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia - dal sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre - devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli.
- Qualora una struttura balneare intendesse operare anche nel periodo compreso fra il 1° Maggio e il primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre (periodo indicato al secondo comma dell'art. 6 della richiamata Ordinanza balneare della Regione Puglia) dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi. Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.

- Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
 - I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.
 Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo comma 4 del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendenti dalla presente ordinanza, ha facoltà di radorcared le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

ARTICOLO 5
(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.)

- I Titolari delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia - dal sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre - devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli.
- Qualora una struttura balneare intendesse operare anche nel periodo compreso fra il 1° Maggio e il primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre (periodo indicato al secondo comma dell'art. 6 della richiamata Ordinanza balneare della Regione Puglia) dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi. Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.

- Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
 - I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.
 Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo comma 4 del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendenti dalla presente ordinanza, ha facoltà di radorcared le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.